

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
89/C 268/01	ECU.....	1
89/C 268/02	Aiuti di Stato (Repubblica federale di Germania)	2
89/C 268/03	Aiuti di Stato N. 281/88 (Italia).....	3
89/C 268/04	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	4
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
89/C 268/05	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto riguarda le aliquote del rimborso previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione	5
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
89/C 268/06	Bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi.....	6
89/C 268/07	Comunicazione concernente il contingente 1989 di rotture di riso in provenienza dai paesi ACP	7

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

19 ottobre 1989

(89/C 268/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,1513	Peseta spagnola	130,975
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,3407	Scudo portoghese	175,808
Marco tedesco	2,05343	Dollaro USA	1,11430
Fiorino olandese	2,31852	Franco svizzero	1,79737
Sterlina inglese	0,696220	Corona svedese	7,14155
Corona danese	8,00346	Corona norvegese	7,67976
Franco francese	6,97218	Dollaro canadese	1,30752
Lira italiana	1512,11	Scellino austriaco	14,4569
Sterlina irlandese	0,771356	Marco finlandese	4,72798
Dracma greca	183,681	Yen giapponese	157,506
		Dollaro australiano	1,43318
		Dollaro neozelandese	1,87751

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

AIUTI DI STATO

(Repubblica federale di Germania)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(89/C 268/02)

Comunicazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE agli interessati diversi dagli Stati membri in relazione al regime tedesco di ricerca e sviluppo nel settore del traffico e dei trasporti «Verkehrsforschungskonzept».

Il 4 ottobre 1988 il governo federale tedesco ha notificato alla Commissione il regime di aiuti «Verkehrsforschungskonzept 1988—1989». Il regime, che prevede un finanziamento quinquennale pari a 408,34 milioni di ECU, è destinato a finanziare iniziative di ricerca e sviluppo principalmente nei seguenti settori:

- sistemi ferroviari ad alta velocità (248,66 milioni di ECU),
- sistemi di trasporto pubblico urbano e suburbano (76,44 milioni di ECU),
- veicoli a motore e traffico stradale (50,71 milioni di ECU),
- traffico merci e «catene di trasporto» (32,53 milioni di ECU).

Le intensità degli aiuti variano generalmente fra il 30 % per la ricerca industriale applicata e il 50 % per la ricerca di base. In circostanze speciali, ad esempio se l'impresa ha sede a Berlino, se il rischio di un progetto di ricerca e sviluppo è estremamente elevato o se sono interessate piccole e medie imprese, i richiedenti possono domandare un aiuto supplementare del 10 %.

Nel campo dei sistemi ferroviari ad alta velocità, il progetto per un treno a levitazione magnetica «Transrapid» verrà finanziato con un'intensità che varierà dal 50 % al 75 % per attività di ricerca e sviluppo che devono essere classificate attività di ricerca applicata.

Per quanto riguarda il progetto di ricerca e sviluppo «Transrapid» la Commissione ritiene che, a norma del punto 5.4 della disciplina comunitaria, un aiuto che raggiunga il 75 % nel caso dell'attività di ricerca e sviluppo applicata sia tanto elevato da ridurre il contributo finanziario dell'impresa beneficiaria ad un punto tale che ne risulta affievolito l'impegno in ordine alla realizzazione del progetto. Un'intensità massima del 50 % si applica normalmente soltanto alla ricerca di base quando la distanza dal mercato sia grande. Pertanto non è ammissibile, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, che progetti di ricerca e sviluppo, che per loro natura sono molto più vicini al mercato, vengano finanziati fino al 75 %, in quanto un aiuto del genere

avrebbe come conseguenza di alterare le condizioni del mercato in misura contraria al comune interesse.

Inoltre, nel campo dei sistemi ferroviari ad alta velocità di tipo convenzionale (ICE) è probabile che il progetto sia alla fine del processo di ricerca e sviluppo. L'industria tedesca ha presentato il primo treno sperimentale nel settembre 1985 e ha sottoscritto contratti con la «Deutsche Bundesbahn» per la consegna di 40 treni completi nel 1991. Inoltre il consorzio ICE ha recentemente partecipato a gare d'appalto internazionali per treni ad alta velocità in Spagna ed Australia: se ne conclude che tale treno ad alta velocità ha raggiunto la fase commerciale come altri treni ad alta velocità nella CEE.

Pertanto è necessario verificare con esattezza la fase in cui si trova attualmente il progetto ICE, in modo da valutare la compatibilità della prevista intensità dell'aiuto con il mercato comune.

La Commissione ha pertanto deciso di avviare nei confronti dei summenzionati progetti la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

In considerazione di tutti gli altri progetti di ricerca e sviluppo, la Commissione ha deciso che il regime in oggetto possa beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

La Commissione richiama l'attenzione sulla comunicazione da essa pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pag. 3, e rammenta agli interessati che l'avvio della procedura ha effetto sospensivo, per cui il progetto può essere messo in esecuzione unicamente se e dopo che la Commissione l'abbia approvato.

La Commissione mette in rilievo che qualsiasi aiuto concesso prima che la procedura abbia condotto ad una decisione finale è illegale e potrà essere oggetto di una richiesta di rimborso.

Con la presente la Commissione invita i terzi interessati diversi dagli Stati membri a presentare le loro osservazioni sugli aiuti proposti nel termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

AIUTI DI STATO

N. 281/88 (Italia)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(89/C 268/03)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri ed agli altri interessati in merito ad un aiuto che il governo italiano intende concedere al settore della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Con lettera n. 4735 dell'11 luglio 1988 della rappresentanza permanente italiana, completata con lettera n. 6592 del 3 ottobre 1988 della stessa rappresentanza, codesto governo ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, il disegno di legge n. 497 dell'Assemblea regionale siciliana recante «interventi nel settore della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca».

Con lettera del 27 giugno 1989, il governo italiano ha fatto pervenire alla Commissione le informazioni complementari, richieste da quest'ultima con telex del 10 novembre 1988.

La Commissione ricorda al governo italiano la propria lettera n. SG (87) D/13790 del 13 novembre 1987, con la quale essa lo ha informato della propria decisione di chiudere la procedura di esame di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nei confronti, fra l'altro, degli aiuti previsti agli articoli 3, 4 e 21 della legge regionale n. 26 del 27 maggio 1987.

Le modifiche ai regimi esistenti, previste al titolo IV del disegno di legge regionale in oggetto, sono state esaminate alla luce delle norme di concorrenza e, in particolare, delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca, (GU n. C 313 dell'8. 12. 1988, pag. 21).

I. La Commissione, dopo aver esaminato il disegno di legge alla luce delle disposizioni dell'articolo 92 e seguenti del trattato CEE, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della sua applicazione, per quanto riguarda le disposizioni dei titoli I, II e III, fatte salve, tuttavia, le seguenti osservazioni:

La Commissione desidera ricordare al governo italiano il suo obbligo di tenerla informata in merito all'applicazione dei regimi di aiuto previsti agli articoli 3, 4 e 21 della legge regionale n. 26 succitata, per mezzo di una relazione annuale sulla loro applicazione, che contenga un elenco di tutti i singoli progetti con relativa descrizione. Essa si riserva la possibilità di ritornare sulla presente decisione, qualora dovesse constatare, in un secondo tempo, elementi di incompatibilità con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi dei programmi pluriannuali decisi o ancora da decidere, ai sensi della normativa comunitaria in materia.

D'altra parte, per quanto riguarda il regime istituito dall'articolo 56 della legge regionale n. 127 del 9 dicembre 1980, relativo alla concessione di premi alle imprese produttrici per l'esportazione di materiali lapidei di pregio della Sicilia, la Commissione ritiene necessario informare il Governo italiano che esso non potrà alla sua scadenza, prevista dalla citata legge al 31 dicembre 1989, essere riproposto, prorogato o rifinanziato.

La Commissione ricorda inoltre al governo italiano che esso, nell'applicazione della predetta legge, dovrà vigilare affinché l'eventuale cumulo degli aiuti non superi i limiti previsti dalla normativa comunitaria per le regioni del Mezzogiorno.

La Commissione desidera inoltre essere informata qualora il testo del disegno di legge notificato dovesse subire eventuali modifiche.

II.1. La Commissione ha deciso per contro di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti della concessione degli aiuti previsti nell'ambito dell'articolo 31 del disegno di legge in oggetto.

Detto articolo prevede la possibilità di concedere aiuti ai pescatori non proprietari per l'acquisto di un'imbarcazione usata. Detti aiuti s'inseriscono nella categoria degli aiuti all'acquisto di navi d'occasione (punto II.B.3.iii) degli orientamenti). Gli aiuti all'acquisto di navi d'occasione possono essere considerati compatibili con il mercato comune quando vengano rispettate determinate condizioni comuni.

Le informazioni in possesso della Commissione non permettono di verificare la garanzia del rispetto di determinate condizioni comuni come il tasso dell'aiuto e il rimborso degli aiuti eventualmente concessi in precedenza per la costruzione e la modernizzazione del peschereccio oggetto dell'aiuto.

Nell'ambito di detta procedura la Commissione invita il governo italiano a farle pervenire le proprie osservazioni entro un mese a decorrere dalla data della presente.

II.2. La Commissione informa il governo italiano che essa inviterà gli altri Stati membri e terzi interessati, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a presentarle le loro osservazioni.

La Commissione ricorda inoltre al governo italiano che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, le misure in questione non possono di massima essere applicate prima che sia stata presa una decisione definitiva nell'ambito della procedura prevista al paragrafo 2 del suddetto articolo.

La Commissione richiama l'attenzione del governo italiano sulla lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983 relativa agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nonché sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pag. 83, che ricorda che qualsiasi aiuto

concesso illegalmente, vale a dire senza attendere la decisione definitiva nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, potrà essere oggetto di una domanda di rimborso.

La Commissione invita gli interessati diversi dagli Stati membri a presentarle le loro osservazioni sul progetto di aiuti di cui sopra nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(89/C 268/04)

La Commissione, con decisione C(89) 1790 del 16 ottobre 1989, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi riceventi per la radiodiffusione, codice NC 8527 21 10, 21 90, 29 00 originari della Cina, del Giappone, di Taiwan e della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica fino al 31 dicembre 1989.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel.: (02) 235 23 64; telefax: (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(89) 1791 del 17 ottobre 1989, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone, categoria 2 originari del Perù e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1989.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel.: (02) 235 23 64; telefax: (02) 235 01 20 o 235 01 21.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto riguarda le aliquote del rimborso previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione

COM(89) 353 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 14 luglio 1989)

(89/C 268/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è d'uopo dare adeguata pubblicità alle opportunità offerte dal regime di aiuti;

considerando che occorre provvedere affinché il regime di ritiro dalla produzione venga applicato negli Stati membri in modo efficace ed equilibrato;

considerando che uno dei mezzi più appropriati a tal fine consiste nel ritoccare le aliquote di rimborso delle spese sostenute per il ritiro di seminativi dalla produzione a decorrere dal 1° luglio 1989, aliquote previste dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1609/89 ⁽²⁾; che, per gli impegni del 1988/1989, queste aliquote devono essere applicate soltanto per le spese effettuate a partire dal secondo anno di applicazione del regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 1 bis è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Gli Stati membri provvedono a che venga data adeguata pubblicità alle opportunità offerte dal regime di aiuti in modo da informare in proposito i potenziali beneficiari.»

2) Nell'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 1989 per il ritiro di seminativi dalla produzione, compresi i seminativi per i quali siano stati concessi aiuti nella campagna precedente, si applicano le aliquote seguenti:

— 50 % per la parte dell'aiuto che non supera 300 ECU/ha per anno;

— 30 % per la parte dell'aiuto che supera 300 ECU fino a 600 ECU/ha per anno,

e, ove venga concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3, terzo comma:

— 50 % per la parte dell'aiuto che non supera 150 ECU/ha per anno;

— 30 % per la parte dell'aiuto che supera 150 ECU fino a 300 ECU/ha per anno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 1.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi

(89/C 268/06)

I. Oggetto

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione verso le zone da I a VI e la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1124/77 di riso lavorato a grani medi e lunghi A, dei codici NC 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 94 e 1006 30 96.
2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 379/89 ⁽²⁾, è di circa 20 000 t.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3126/89 della Commissione, del 18 ottobre 1989 ⁽³⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre dal 3 novembre 1989 e scade il 9 novembre 1989, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana. Il termine ultimo di presentazione delle offerte decorre dal 15 giugno 1990 e scade il 21 giugno 1990, alle ore 10.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

Tuttavia, per il periodo dal 22 dicembre 1989 al 5 gennaio 1990 e dal 30 marzo 1990 al 5 aprile 1990 la presentazione delle offerte è sospesa.

3. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità di tale gara.

III. Offerte

1. Le offerte scritte devono pervenire, al più tardi alle date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telexscritto o telegramma, ad uno dei seguenti indirizzi:

— Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), D-6000 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (telex 4-11475, 4-16044).

— Office national interprofessionnel des cereales, 21, avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (telex: OFIBLE A 270807).

— Ministero per il commercio con l'estero, direzione generale import-export, divisione II, viale Shakespeare, I-00100 Roma (telex: MINCOMES 610083).

— Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Stadhoudersplantsoen 12, NL-Den Haag (telex: HOVAKKER 32 579).

— Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (telex: OBEA 24 076).

— Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, 2 Queen's Walk, UK-Reading RG1 7QW Berks (telex: 848 302).

— Department of Agriculture and Fisheries, Cereals Division, Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (telex: AGRI EI 93607).

— Direktoratet for Markedsordningerne, Frederiksborggade 18, DK-1360 København K (telex: 15 137 DK).

— Service d'économie rurale, office du blé, 113-115 rue de Hollerich, L-Luxembourg (telex: Agrim Lux 2537).

— Ministero dell'agricoltura, 2, rue Acharnon, GR-Atene (telex: 216 185 e 216 186/YG GR).

— Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) c/Beneficencia 8, E-Madrid 28004 (telex: 23427 SENPA E).

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 14.

Le offerte non presentate per telexscritto o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione all'esportazione di riso verso alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 3126/89 — Riservato».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta nonché la prova di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indicante la restituzione all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per la quantità in causa e da esportare verso alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 3126/89.

VI. Osservazioni generali

I tassi utilizzati per la conversione in ECU delle offerte espresse in moneta nazionale sono quelli applicabili nel quadro della politica agraria comune.

Comunicazione concernente il contingente 1989 di rotture di riso in provenienza dai paesi ACP

(89/C 268/07)

In seguito alle annullazioni di certificati una quantità di 7 400 t di rotture di riso è disponibile nel quadro del contingente 1989 previsto dal regolamento (CEE) n. 486/85.

In previsione dell'importazione di tale quantità, richieste di certificati d'importazione possono essere introdotte in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 551/85 a datare dal 25 ottobre 1989. Ciascuna domanda non può superare la quantità sopramenzionata.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DE L'ÉCOLE À LA VIE ACTIVE

Europe sociale — Supplément 1/88

Ce bilan prospectif du deuxième programme d'action communautaire sur le passage des jeunes de l'école à la vie active couvre les domaines suivants:

- les défis sociaux, économiques et éducatifs auxquels le programme constituait une réponse (chapitre 1^{er});
- les solutions apportées par les 30 projets pilotes (chapitres 2 à 6);
- des orientations pour l'avenir et des propositions d'action à l'adresse des décideurs et des praticiens de l'éducation (chapitres 6 et 7).

77 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-88-001-FR-C

ISBN: 92-825-8254-X

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

5,10 écus — 220 FB — 36 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L-2985 Luxembourg